



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 Aprile 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Rita De Rinaldis, si è tenuta una riunione concernente la situazione occupazionale di BOREA QUATTRO S.P.A., per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. 218/00.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Giuseppina Speciale di REGGIOEMILIA UNINDUSTRIA con delega agli atti del Ministero;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Ferrone;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Paolo Proietti.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto, con sede legale in Genova, svolge attività di commercio di articoli idro – termo – sanitari, occupando alle proprie dipendenze n. 60 dipendenti, ai quali applica il CCNL del settore Commercio inquadri, ed è inquadrata ai fini previdenziali nel settore Commercio, destinataria pertanto degli ammortizzatori a regime;
- con D.M. n. 51308 del 14.04.2010, la Società è stata ammessa al trattamento di Cigs per crisi aziendale per la durata di 12 mesi a decorrere dal 23 novembre 2009 al 22 novembre 2010, per complessivi 50 dipendenti;
- dopo un periodo di Cassa in deroga concesso dalla Regione Emilia Romagna, con successivo D.M. n. 62113 del 14 ottobre 2011, la Società è stata autorizzata al trattamento di Cigs per crisi aziendale per la durata di 12 mesi a decorrere dal 1 agosto 2011 al 31 luglio 2012, per complessivi 21 dipendenti;
- con nota trasmessa allo scrivente Ufficio in data 22.03.13 (Prot. n. 7971) la Società ha richiesto l'attivazione della procedura di cui in epigrafe e, pertanto, con nota del 16.04.2013 (prot. 8816) le Parti sociali interessate sono state convocate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro la Società ha illustrato le motivazioni poste a base della procedura in oggetto, che traggono origine dalla generale crisi del settore edile, cui è strettamente collegato il mercato degli articoli idro termo sanitari - che ha visto nel corso degli ultimi anni un peggioramento delle prospettive di mercato e dei volumi complessivi di attività. La Società, anche grazie all'utilizzo

degli ammortizzatori sociali è riuscita a mantenere una posizione sul mercato e una tutela dei livelli occupazionali. Tuttavia la forte crisi non ha purtroppo bloccato l'andamento involutivo a carattere decrescente, al quale la Società intende reagire mediante una attiva ricerca di soluzioni commerciali diversificate sul mercato e mediante una razionalizzazione logistica e amministrativa della struttura aziendale.

- Per far fronte alla riduzione del fatturato aziendale, la Società ha già iniziato ad intraprendere una serie di misure volte al risanamento aziendale attraverso la riorganizzazione dell'attività per il recupero di efficienza. In esito al confronto, le Parti hanno concordato in ordine alla necessità di ricorrere alla Cigs al fine di garantire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali non disperdendo il patrimonio professionale aziendale in attesa della ripresa del mercato.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società presenterà istanza - alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro - al fine della concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale** ai sensi dell'art. 1 legge 223/91, per la durata complessiva di 12 mesi, a decorrere dal 01.04.13, con riguardo ad un numero massimo di **60 unità lavorative**,
2. La Società ha altresì declinato la collocazione geografica dei **n. 60** dipendenti eccedenti nel seguente modo:
 - ✓ unità aziendale di Gualtieri: n. 23 dipendenti di cui n.19 Unità saranno collocati in Cigs a rotazione con riduzione oraria media del 50%, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive e della fungibilità delle mansioni e n. 4 a zero ore a fronte dell'accentrimento delle funzioni di vendita/acquisto presso altra sede cui erano adibiti.;
 - ✓ unità aziendale di Reggio Emilia: n. 6 dipendenti di cui n. 5 saranno collocati in Cigs a rotazione con riduzione oraria media del 50%, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive e della fungibilità delle mansioni e n. 1 a zero ore senza rotazione a fronte dell'accentrimento delle funzioni di vendita/acquisto presso altra sede cui era adibito;
 - ✓ unità aziendale di Modena: n. 6 dipendenti saranno collocati in Cigs a rotazione con riduzione oraria media del 50%, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive e della fungibilità delle mansioni ;
 - ✓ unità aziendale di Piacenza: n. 6 dipendenti saranno collocati in Cigs a rotazione con riduzione oraria media del 50%, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive e della fungibilità delle mansioni
 - ✓ unità aziendale di Parma: n. 5 dipendenti di cui n. 4 saranno collocati in Cigs a rotazione con riduzione oraria media del 50%, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive e della fungibilità delle mansioni e n. 1 a zero ore senza rotazione a fronte dell'infungibilità delle funzioni cui è adibito;
 - ✓ unità aziendale di San Giovanni in Lupatoto: n. 3 dipendenti di cui n. 2 saranno collocati in Cigs a rotazione con riduzione oraria media del 50%, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive e della fungibilità delle mansioni e n. 1 a zero ore senza rotazione a fronte dell'accentrimento delle funzioni di vendita/acquisto presso altra sede cui era adibito;
 - ✓ unità aziendale di Bologna: n. 6 dipendenti saranno collocati in Cigs a rotazione con riduzione oraria media del 50%, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive e della fungibilità delle mansioni
 - ✓ unità aziendale di Soave: n.5 dipendenti saranno collocati in Cigs a rotazione con riduzione oraria media del 50%, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive e della fungibilità delle mansioni;
3. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
5. Le Parti concordano, altresì, di incontrarsi periodicamente su richiesta di parte per verificare la situazione aziendale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto



